

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 60-ter

Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli [1107](#) e [1109](#) del codice, è competente il giudice di pace.

Note

L'introduzione dell'articolo 60-ter e lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotti dal D.Lgs. 116/2017, opereranno a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.